



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE SOLL - ESSENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Salmé - Presidente -
 Dott. Luigi Macioce - Consigliere -
 Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
 Dott. Maria Rosaria Cultrera - Consigliere -
 Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

 Convalida provv.to
 trattenimento presso
 il C.I.E.

R.G.N. 25126/10

Cron. 15025

ha pronunciato la seguente

Rep.

O R D I N A N Z A

Ud. 18/04/12

sul ricorso proposto da:

Motivazione
semplificata

M F elettivamente domiciliato in Roma,
 via , rappresentato e difeso
 dall'avv.to Francesco Antonio Auletta, per mandato a
 margine del ricorso per cassazione, il quale dichiara
 di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente
 giudizio al n. 0835387795 ovvero presso
 avvauletta@libero.it;

 Ufficio di direzione del
 Tribunale di Potenza
 Ufficio di segreteria
 e di cancelleria
 Tel. 0971/52
 e-mail: segreteria@tribunalepotenza.it
 e-mail: cancelleria@tribunalepotenza.it
 e-mail: segreteria@tribunalepotenza.it
 e-mail: cancelleria@tribunalepotenza.it
 e-mail: segreteria@tribunalepotenza.it
 e-mail: cancelleria@tribunalepotenza.it

- ricorrente -

contro

 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
 Potenza;

- intimato -

2870
2012
 avverso il decreto n. 44/2010 della Corte di appello di
 Potenza emanato il 22 settembre 2010 e depositato il 13



ottobre 2010;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto Apice;

sentita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18 aprile 2012 dal Consigliere Dott.
Giacinto Bisogni;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:

in data 6 dicembre - 28 febbraio 2012 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

RELAZIONE
(art. 380 bis c.p.c)

Il relatore cons. Giacinto Bisogni
Letti gli atti depositati

Rilevato che

1. ricorre per cassazione avverso il
decreto n. 44/2010 adottato dalla Corte di appello di
Potenza - sezione minori che, in riforma della
decisione adottata in primo grado dal Tribunale per i
Minorenni, ha negato la autorizzazione alla sua
permanenza in Italia per un anno in qualità di genitore
dei figli minori e nati rispettivamente
nel 2005 e nel 2009;

2. Il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto
sussistere le condizioni previste dall'articolo 31
comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 e in particolare il

Bisogni



pericolo di compromissione del sano sviluppo psico-fisico dei minori derivante dall'allontanamento del genitore. La Corte di appello è andata di contrario avviso accogliendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza basato sul presupposto che la norma invocata non è finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore età, bensì a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali;

3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 31 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 nonché l'omessa motivazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto che

1. In seguito dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21799 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7516/2010) è ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni

Brogn



di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto;...

RITENUTO CHE:

1. La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso sia manifestamente fondato dato che l'età dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore. Il ricorso è pertanto da accogliere con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Potenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2012.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Salme

Il Funzionario Giudiziario
~~Paolo TALARICO~~

lo. Ce. Z. co

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 7 SET. 2012

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
~~Paolo TALARICO~~
lo. Ce. Z. co